


Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale  
n. 31 di data 23/11/2010  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Lucia Leuce



**COMUNE di BLEGGIO SUPERIORE**  
Provincia Autonoma di Trento

***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED USO DEI  
SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:***

- ***CAMPO DA CALCIO COMUNALE, E  
STRUTTURE DI SERVIZIO ANNESSE;***
- ***BOCCIODROMO.***

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 23 novembre 2010

IL SINDACO  
(Ing. Alberto Iori)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Lucia Leuce)

## ART. 1

### Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso, **per le attività sportive**, dei seguenti impianti sportivi **di proprietà comunale**:
  - a) campo da calcio, e annesse strutture di servizio (spogliatoi, locali di servizio, magazzini e altro);
  - b) bocciodromo.
2. Gli impianti sono destinati ad un uso pubblico, esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, a cui sono destinati.

## Articolo 2

### Disciplina giuridica dell'uso degli immobili

1. Gli impianti di cui all'art. 1 possono:
  - a. essere temporaneamente messi a disposizione di terzi;
  - b. oppure, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta comunale, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di idonea convenzione.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare a terzi il servizio di vigilanza, gestione, manutenzione e assistenza all'uso dell'impianto e delle strutture di servizio annesse, è stipulata una convenzione con la quale vengono disciplinate le specifiche modalità ed i termini, per l'affidamento del servizio a un soggetto esterno (gestore).

## Articolo 3

### Modalità di affidamento del servizio di vigilanza, gestione, manutenzione e assistenza all'uso dell'impianto.

1. Il servizio di vigilanza, gestione, manutenzione e assistenza all'uso dell'impianto sportivo, con le annesse strutture, di proprietà comunale, può essere affidato a gruppi o associazioni/società sportive senza fini di lucro che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, mediante stipula di apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale, che ne disciplina le specifiche modalità ed i termini, per l'affidamento del servizio a un soggetto esterno (gestore), nonché gli indirizzi di carattere generale ai sensi del presente titolo.
2. La convenzione è sottoscritta dal rappresentante del gruppo sportivo o associazione/società.

3. All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere ad esso annesse saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

#### **Articolo 4**

##### **Oneri ed obblighi dell'affidatario.**

1. Di norma sono ad esclusivo carico del gruppo sportivo, associazione o società affidatari tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria dell'impianto sportivo, con annessi spogliatoi, relative attrezzature ed eventuali aree di pertinenza, fatta salva la possibilità di interventi finanziari dell'Amministrazione.
2. La convenzione dovrà contenere l'impegno da parte del Gestore ad assumere la gestione tecnica complessiva dell'impianto sportivo con i seguenti oneri:
  - ordinaria amministrazione, intendendo per essa tutte quelle operazioni necessarie a mantenere gli impianti, gli arredi, le attrezzature e le strutture in condizioni di perfetta efficienza accertate al momento della consegna risultante dal verbale di consegna e constatazione. A tale scopo il Gestore si impegna a garantire quanto sopra per tutta la durata della convenzione, assicurando il funzionamento degli impianti nonché la pulizia dei locali, dei servizi e di ogni altro spazio nonché la manutenzione dell'impianto;
  - tutte le spese derivanti da consumi energetici, idrici ed utenze varie, e da acquisto di materiali vari necessari al corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e servizi annessi;
  - obbligo di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico- finanziario.
3. La gestione degli impianti, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
  - razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
  - conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
  - assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, a mezzo di idonee coperture assicurative;
  - utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento delle attività sportive a cui l'impianto è destinato, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.
4. La convenzione che disciplinerà l'affidamento del servizio di custodia, gestione e manutenzione dovrà inoltre prevedere:

- la durata del rapporto;
- l'eventuale canone da corrispondere;
- l'obbligo di sottoscrivere, quale allegato alla convenzione, un verbale di consistenza degli immobili e un inventario delle attrezzature affidate;
- la presentazione di garanzie contrattuali;
- la stipula di polizza che garantiscano dagli infortuni il personale dell'ente gestore ed i partecipanti alle attività connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature;
- le cause e modalità di recesso.

## **Articolo 5**

### **Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità.**

1. Nell'utilizzo delle strutture o dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
  - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
  - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
  - c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto;
  - d) occupazione limitata agli spazi assegnati;
2. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti saranno comunque inseriti nella convenzione relativa all'utilizzo dell'impianto.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare per il campo da calcio, l'impianto idrico, compresa l'irrigazione, e di illuminazione.

6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
8. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.

## **ART. 6**

### **Oneri a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune le spese per la straordinaria manutenzione.  
Per spese di straordinaria manutenzione si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o la riparazione di parti degli impianti o per il ripristino di strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione o la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Gestore stesso o da terzi fornitori. Le sostituzioni di parti delle strutture determinate dal deperimento per cause di forza maggiore, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune, mentre gli interventi per la sostituzione di parti dell'impianto che possono deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal Gestore con addebito ai diretti responsabili.

## **Articolo 7**

### **Utilizzo dell'impianto da parte di altri soggetti.**

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, secondo modalità e limiti da indicarsi nella convenzione di cui all'articolo 3, il gruppo sportivo o associazione cui è affidato il servizio di custodia, gestione e manutenzione dell'impianto, è tenuto a consentire l'uso temporaneo del medesimo e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.

2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

## **Articolo 8**

### **Revoca**

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione o manutenzione dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel presente regolamento.
2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune oppure la gestione verrà affidata ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione l'impianto comunale.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finanziarie**

1. L'Amministrazione comunale, in relazione agli effettivi costi da sostenersi per la gestione dell'impianto concesso a terzi, può intervenire a favore del gestore/concessionario mediante riconoscimento di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese, al netto degli eventuali introiti, secondo le modalità, condizioni e limiti stabiliti dal regolamento comunale in materia.
2. L'Amministrazione può richiedere al concessionario un canone annuo, se risulti che dall'utilizzo degli impianti derivino entrate a favore del concessionario.

## **ART. 10**

### **Divieto di Subappalto**

1. Il Gestore dovrà impegnarsi per tutta la durata della convenzione a non cedere la gestione a terzi e a garantire la piena disponibilità degli impianti affidati.
2. Il Comune si riserverà il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, a mezzo di propri rappresentanti, gli impianti e/o attrezzature affidati in gestione.

## **ART. 11**

### **Responsabilità**

1. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla gestione dell'impianto sportivo viene assunta ad esclusivo carico del gruppo sportivo od ente gestore. Il Gestore dovrà provvedere a proprie spese ad assicurare convenientemente gli impianti contro rischi diversi stabiliti dalle singole convenzioni.

## **Art. 12**

### **Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Sono comunque fatte salve eventuali concessioni in corso, sino a scadenza, in forza di prescrizione della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legislazione provinciale in materia di impianti sportivi.
3. In particolare, la destinazione all'uso sportivo del bocciodromo deve essere garantita sino al 31 dicembre 2024, allorché verrà a scadenza il vincolo quindicennale stabilito dalla normativa provinciale vigente nell'anno in cui è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'impianto medesimo.